

CORTE DI APPELLO DI MILANO. sentenza 21 dicembre 1979

Presidente, CAFIERO - Consigliere Rel., PATRIZIO - P. M., DANZI (concl. conf.)

Reinato Marino Navegacion s.a. (avv. De Rienzo, Mordiglia) contro Chim-Metal s.r.l.
(avv. Jacopetti, La China, Balestra).

Nell'assenza di specifiche norme della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sulle modalità di autenticazione dell'originale e della copia della sentenza arbitrale straniera, la sussistenza dei requisiti di autenticità previsti dall'art. 4 della convenzione stessa deve essere valutata, per il principio locus regit actum di cui all'art. 28 disp. prel. cod. civ., alla stregua della legge dello Stato in cui la sentenza è stata emanata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. La Reinato Marino Navegacion s.a., con atto di citazione notificato il 21 giugno 1978, ha convenuto in giudizio, davanti a questa Corte, la Chim-Metal s.r.l. con sede in Milano, richiedendo il riconoscimento, a' termini della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere firmata a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968 n. 62, del lodo pronunciato a Londra il 3 dicembre 1975 dall'arbitro Ralph E. Kingsley, e divenuto definitivo il 18 maggio 1978, con cui la Chim-Metal s.r.l. è stata condannata al pagamento, in favore di essa istante, dell'importo di dollari USA 36873,60, con gli interessi annui del 9% dal 1° giugno 1974, e delle spese arbitrali e legali e, in conseguenza, la condanna della stessa convenuta al pagamento del controvalore in lire italiane, al cambio corrente nel giorno del pagamento, della somma complessiva stabilita nel lodo, con vittoria delle spese del giudizio di delibazione.

Ha esposto l'attrice: a) che aveva noleggiato una nave alla Chim-Metal, in base ad un contratto stipulato il 29 aprile 1974; b) che la clausola n. 23 del detto contratto stabiliva che qualsiasi vertenza derivante da esso sarebbe stata sottoposta ad arbitrato, a Londra ed in altro luogo convenuto; c) che era insorta controversia circa la determinazione del nolo e la ripartizione delle spese sostenute durante il noleggio; d) che l'arbitro nominato aveva reso il proprio lodo in data 3 dicembre 1975, condannando la Chim-Metal al pagamento dell'importo avanti indicato, con gli interessi come precisati, e delle spese legali ed arbitrali, ma, avendo deciso questioni di diritto, aveva trasmesso, in conformità della legge inglese, il suo responso alla High Court of Justice-Queen's Bench Division-Commercial Courts, disponendo che, se entro sei settimane dalla data di pronuncia del lodo la parte interessata non avesse fatto fissare una udienza davanti a detta Corte per la discussione delle questioni di diritto, il lodo sarebbe divenuto

Italy

conseguenza che, alla stregua dello stesso diritto, la clausola compromissoria per arbitrato da svolgersi a Londra deve ritenersi validamente ed efficacemente pattuita.

In ordine al secondo quesito non può non ritenersi, in conformità a quanto ha sostanzialmente ritenuto la corte d'appello, che la pattuizione di una clausola compromissoria per arbitrato estero comporti necessariamente l'accettazione della giurisdizione del giudice dello Stato straniero, nel cui territorio l'arbitro, al quale è stata devoluta la decisione di una determinata controversia deve esplicitare il suo compito, per tutti i provvedimenti che, in base all'ordinamento al quale egli appartiene, lo stesso giudice ha il potere di adottare per dare piena e completa attuazione alla decisione arbitrale.

È evidente infatti che le parti, nel pattuire una clausola compromissoria, intendano che la decisione dell'arbitro possa produrre tutti gli effetti di cui essa è capace alla stregua dell'ordinamento nel cui ambito l'arbitro ha svolto il suo compito.

Conseguentemente, ove il medesimo ordinamento - come è il caso dell'ordinamento inglese - preveda che la decisione arbitrale - oltre a poter essere dichiarata esecutiva con provvedimento avente natura indubbiamente giurisdizionale, dell'organo giurisdizionale all'uopo designato come competente - possa essere assunta quale titolo di un'autonoma pronuncia giurisdizionale emessa da un giudice a conclusione di un procedimento svolto nel contraddittorio tra le stesse parti tra le quali essa è stata pronunciata, la pattuizione della clausola compromissoria non può non comportare l'accettazione della giurisdizione del giudice straniero non solo in relazione all'emanazione del provvedimento di esecutorietà del lodo, ma anche per quanto riguarda il giudizio nel quale il lodo medesimo è assunto come titolo di un'autonoma pronuncia di condanna.

In base alle suesposte considerazioni, nelle quali tutti i rilievi del ricorrente trovano un'espressa o implicita confutazione, deve ritenersi che la corte d'appello abbia esattamente ravvisato nella specie la ricorrenza del criterio di collegamento previsto dall'art. IV sottoparagrafo c) del primo paragrafo della convenzione italo-britannica per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale più volte citata e, conseguentemente, accertata la competenza dell'*High Court of Justice* che aveva pronunciato la sentenza che la X Can Grain Ltd. aveva chiesto fosse riconosciuta in Italia.

Il ricorso, essendo infondato in tutti i motivi in cui si articola, deve essere rigettato. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M., la Corte rigetta il ricorso...

definitivo in ogni sua parte; e) che la Chim-Metal non aveva adito, nel termine, la Corte, sì che il lodo era divenuto definitivo, ma essa istante, per ostruzionismo, aveva, comunque, preso l'iniziativa di rivolgersi alla Corte medesima ed il giudice Donaldson, con provvedimento del 27 aprile 1978, aveva disposto che il lodo venisse rimesso all'arbitro, con l'istruzione di renderlo definitivo; f) che, in ottemperanza alle direttive della Corte, l'arbitro, con provvedimento in data 18 maggio 1978, aveva ordinato che il proprio lodo divenisse definitivo e vincolante.

La convenuta si è costituita ed ha chiesto, gradatamente: 1) la reiezione « immediata » della domanda di delibazione, per non avere l'attrice ottemperato all'onere di documentazione posto dall'art. 4, lettera a, della Convenzione di New York del 10 giugno 1958; 2) la sospensione del presente giudizio sino alla definizione dell'altro da essa promosso davanti al Tribunale di Milano per la dichiarazione di nullità o, subordinatamente, per l'annullamento, del contratto di noleggjo.

Il Pubblico Ministero, intervenuto come per legge (art. 796, ult. comma, cod. proc. civ.), ha concluso per l'accoglimento della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE. La prima delle ragioni della opposizione alla delibazione ha riferimento al disposto dell'art. 4 lett. a, della Convenzione internazionale alla stregua della quale va esaminata la domanda, norma secondo cui, per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale straniera in altro degli Stati contraenti, « la parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione deve produrre, contemporaneamente alla domanda, l'originale debitamente autenticato della sentenza o una copia di questo originale, con tutti i requisiti richiesti per la sua autenticità ».

Deduce la convenuta che l'attrice non ha assolto al detto onere. La norma richiamata, premette, va interpretata sicuramente nel senso che la documentazione da prodursi deve consistere o nell'originale con autenticazione « notarile » attestante che trattasi, appunto, dell'originale ovvero in una copia di cui il pubblico ufficiale attesti la conformità all'originale. Nella fattispecie, soggiunge, i lodi da delibare sono, in realtà, due, quello in data 3 dicembre 1975, che contiene « tutte le statuizioni giurisdizionali », e quello del 18 maggio 1978, che si limita a stabilire che, a seguito dell'ordinanza del giudice statuale britannico, il primo lodo era divenuto vincolante per le parti; pertanto, entrambi i lodi debbono rispondere ai requisiti formali stabiliti dalla citata norma della Convenzione di New York. Orbene, rileva, quanto al lodo 18 maggio 1978, il notaio certifica, semplicemente, che la firma dell'arbitro, peraltro apposta solamente sull'ultimo foglio del documento, è autentica; non v'è, quindi, la attestazione che trattasi di copia del lodo conforme all'originale né il documento può valere come originale, mancando la sottoscrizione dell'arbitro « su tutti i fogli o quinterni del lodo ». Quanto al lodo 3 dicembre 1975, il medesimo notaio attesta che la firma dell'arbitro apposta alla copia del

documento è « la copia della firma dell'arbitro », di guisa che manca la certificazione espressa che il documento prodotto è la copia dell'originale, nella sua interezza, e non può nemmeno ravvisarsi una mera autenticazione della firma dell'arbitro. D'altra parte, la Convenzione di New York, nulla disponendo o prescrivendo circa le modalità « con cui » una copia può dirsi autentica ovvero una scrittura può riconoscersi come originale, « lascia libero spazio alle legislazioni nazionali », con la conseguenza, che, nel caso concreto, dovendo gli atti prodotti « aver valore probatorio » davanti ai giudici italiani, occorre applicare i criteri che secondo l'ordinamento italiano regolano la materia.

Rileva preliminarmente la Corte, al riguardo, che, nell'assenza di specifiche norme della Convenzione internazionale sulle modalità di autenticazione dell'originale e della copia della sentenza arbitrale straniera, non possono, a tal fine, avere le norme dello Stato in cui la sentenza medesima è stata emessa ed in cui ha, pertanto, luogo l'attività autenticatrice (dell'originale o della copia), come si desume, del resto dal principio *locus regit actum*, codificato dall'art. 26 disp. prel. cod. civ. Altra questione è che il giudice adito per la delibazione possa richiedere diverse, e più affidanti, autenticazioni, qualora non ritenga in concreto completamente appaganti quelle eseguite secondo la legge vigente nel luogo di redazione degli atti. Solamente la legalizzazione dei documenti formati all'estero obbedisce — quant'è come nella specie, nulla stabilisca in contrario la Convenzione internazionale — alle regole della legge nazionale del giudice adito per la delibazione. Ma, su ciò, vale a dire sulla conformità dei documenti prodotti alle norme italiane sulla legalizzazione (legge n. 15 del 1968), non sorge, nel caso, questione.

Fatta la superiore premessa, occorre, innanzi tutto, considerare che l'arbitro, nel suo lodo 18 maggio 1978, il quale, come è pacifico fra le parti, si limita a sanzionare la vincolatività del lodo emesso in precedenza, espressamente dà atto che il primo lodo in ordine di tempo, quello del 3 dicembre 1975, che contiene la decisione delle questioni controverse, fu « allegato in copia autentica » al secondo lodo, per farne parte integrante, quale allegato A; la autenticità della copia del lodo 3 dicembre 1975 è, pertanto, da ritenere attestata dallo stesso arbitro e la convenuta non contesta che, come l'attrice specificamente assume, ciò rientri nei poteri di certificazione dei documenti che la legge britannica riconosce agli arbitri (ed anche agli avvocati). Il lodo 18 maggio 1978 è stato, poi, prodotto in originale, come l'attrice ha precisato; la convenuta mostra di dubitarne, adducendo l'argomento che sarebbe « strano che l'arbitro si sia spossessato dell'unico originale a sue mani restando così impossibilitato in un domani a rilasciare eventuali copie a richiesta, sempre possibile, degli interessati », ma l'esame diretto del documento, in calce al quale è apposta, chiaramente, la sottoscrizione autografa dell'arbitro, posto anche in correlazione con il tenore della relativa autentica notarile (« dichiaro e certifico l'autenticità

della firma R. E. Kingsley in calce al lodo definitivo qui accluso e che tale firma è vera ed è stata apposta di proprio pugno da Ralph E. Kingsley»), non consente alcun dubbio sulla veridicità della affermazione della attrice, sì che resta travolto il riferito argomento, di per sé, d'altronde, tutt'altro che determinante, della convenuta. Il notaio inglese ha autenticato — come si è ora ricordato — la sottoscrizione apposta dall'arbitro in calce al detto secondo lodo, quello in data 18 maggio 1978 così conformandosi, come l'attrice ancora una volta espressamente deduce, e la convenuta non contesta, alla prassi notarile anglosassone; inoltre, come fa rilevare la stessa attrice, ha apposto il proprio sigillo sulla intera documentazione prodotta, comprendente, fra l'altro, il lodo 18 maggio 1978 e, come allegato A dello stesso, il lodo precedente, di guisa che la documentazione suddetta appare come un corpo unico, al quale — per intero e, quindi, in ogni sua parte — si estende la garanzia espressa dalla apposizione del sigillo. Per quanto sopra — e tenuto anche conto che la convenuta, la quale ha partecipato al procedimento arbitrale ed ha perfetta conoscenza della portata delle decisioni arbitrali, significativamente non afferma che il contenuto dei documenti prodotti non corrisponda, integralmente e fedelmente, a quello dei due lodi — non può non reputarsi acquisita la certezza che è autentico, intanto, il lodo 18 maggio 1978, in ogni sua parte; di conseguenza, e di riflesso, resta confermata e ribadita, ove occorra, l'autenticità pure della copia del lodo 3 dicembre 1975, anche a prescindere dal tenore della autentica notarile che specificamente attiene al lodo 3 dicembre 1975 (e, particolarmente, alla sottoscrizione da parte dell'arbitro di tale lodo), la quale, tuttavia, potrebbe ragionevolmente interpretarsi, dando alle espressioni usate (« attesto che il documento in copia accluso contiene una copia autentica della firma di Ralph E. Kingsley ») un significato aderente alla verosimile intenzione del pubblico ufficiale, e non contrastato in maniera insuperabile dalla loro letteralità, nel senso che il notaio ha voluto attestare, così come l'attrice prospetta, « che la fotocopia del lodo 3 dicembre 1975 a lui presentata contiene la fotocopia della firma dell'arbitro e che tale fotocopia è autentica, ossia è la vera copia della firma autografa dell'arbitro » (v. la memoria di replica, a f. 8).

La richiesta di sospensione del presente giudizio di deliberazione, ex art. 295 cod. proc. civ., è sorretta dalla convenuta con le argomentazioni di cui in appresso. Il contratto di noleggio — essa assume — è affetto da nullità o, quanto meno, da cause di annullabilità. La cognizione di siffatti vizi esulava, secondo la previsione della clausola compromissoria, dalla competenza arbitrale. Né d'altronde, contrariamente a quanto sostiene l'attrice, gli arbitri furono in concreto investiti della risoluzione delle questioni afferenti l'esistenza dei cennati vizi inficianti il contratto. Di ciò, al contrario, è stata investita la Autorità giudiziaria italiana, competente al riguardo. Poiché la decisione « sulla causa di nullità od annullabilità del contratto » è preliminare rispetto alla presente causa di deliberazione del

lodo, « in quanto questo dà per pacifica l'esistenza del contratto di noleggio e condanna essa Chim-Metal a pagare somme assertivamente dovute sulla base di questo contratto », si imporrebbe, conclude, la sospensione di questa causa sino alla definizione della prima. Non si potrebbe a tale richiesta opporre — aggiunge — che il lodo « sarebbe divenuto *res judicata* e quindi intangibile »; in primo luogo, perché esso, non essendo stato deliberato, non ha « la forza del giudicato » in Italia; in secondo luogo, perché non può operare il principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, una volta accertato che le questioni di nullità, od annullabilità, del contratto, essendo « estranee all'accordo compromissorio », non erano « deducibili in arbitrato ». Del pari non vale obiettare, come fa l'attrice, che la Convenzione di New York non prevede la sospensione del procedimento di deliberazione della sentenza arbitrale in attesa della definizione di altro procedimento, ad esso pregiudiziale, la convenzione medesima « non potendo, e non volendo, occuparsi dei rapporti fra più processi pendenti davanti a più giudici di una stessa giurisdizione statale », e limitandosi essa a stabilire quando una sentenza arbitrale può essere deliberata, senza occuparsi « della forma del giudizio di deliberazione, che lascia alle leggi processuali nazionali ».

La richiesta in disamina è, ad avviso della Corte, inammissibile. L'art. 3 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 impone di riconoscere l'autorità di una sentenza arbitrale straniera, e di accordarle esecuzione, « secondo le condizioni stabilite dagli articoli seguenti », vale a dire quelle di cui agli artt. 4 e 5.

L'art. 4 — del quale si è più avanti esaminata una specifica disposizione — detta le prescrizioni attinenti alla documentazione da produrre per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale straniera.

L'art. 5 pone le condizioni ostative per riconoscimento. Fra esse annovera, in particolare, quelle, che, in astratto, potrebbero interessare nella fattispecie, prevedute alle lettere a, c ed e, del paragrafo I, secondo cui il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza debbono essere « respinti » se la parte contro cui deve essere fatta valere eccipisce e prova: « che le parti che hanno stipulato » l'accordo compromissorio « erano, per la loro legge, incapaci, o che la detta convenzione non è valida secondo la legge alla quale si riferisce o, in mancanza di una indicazione in proposito, secondo la legge del paese dove è stata pronunziata la sentenza » (lettera a); « che la sentenza riguarda una controversia non indicata nel compromesso o che non rientra nei termini della clausola compromissoria o che alcuni punti superavano i limiti del compromesso » (lettera c): in tale caso, tuttavia, « se i punti della sentenza che hanno deciso questioni che potevano essere sottoposte ad un arbitrato possono essere dissociati da quelli che hanno deciso questioni che non potevano essere sottoposte ad un arbitrato, i primi possono essere riconosciuti ed eseguiti »; « che la sentenza non è ancora passata in giudicato o è stata annullata o sospesa

« da una autorità competente del paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza è stata pronunciata » (lettera e).

Le altre condizioni ostative previste dall'articolo in disamina non possono, neppure in astratto, avere rilievo ai fini della decisione della presente causa.

Ora, della eventuale sussistenza della condizione ostativa di cui alla lettera a non può conoscere un giudice italiano diverso da quello che è competente per la delibazione. Non può quindi ravvisarsi un rapporto di pregiudizialità fra la causa instaurata davanti al Tribunale e la presente causa; diversamente opinando, si violerebbe il principio della competenza funzionale di questa Corte in tema di delibazione, come esattamente avverte l'attrice. Ed è appena il caso di rilevare come la Chim-Metal non abbia investito questo Collegio – unicamente competente, come si è visto, al riguardo – della soluzione della questione se il contratto, e quindi, anche, la clausola compromissoria in esso contenuta, sia affetto da nullità secondo la previsione della lettera a, paragrafo I, dell'art. 5 della Convenzione di New York.

Il giudizio instaurato davanti al Tribunale, e tendente a far dichiarare la nullità del contratto ovvero all'annullamento del medesimo, non attiene, peraltro, né alla esistenza della condizione ostativa di cui alla lettera e né alla esistenza della condizione ostativa di cui alla lettera c (a parte le considerazioni che si faranno a proposito della competenza).

Non attiene, evidentemente, alla esistenza di quella di cui alla lettera e, perché il cennato giudizio non tende a far accertare – dal giudice britannico o dal giudice italiano: ma anche siffatta questione, se proposta al giudice italiano, non può che rientrare nella competenza funzionale dello stesso giudice della delibazione – che la sentenza arbitrale non è ancora passata in giudicato secondo la legge britannica né ad ottenere – dal giudice britannico, fornito al riguardo di esclusiva competenza giurisdizionale – l'annullamento o la sospensione della sentenza suddetta. Ma nemmeno attiene alla esistenza della condizione ostativa di cui alla lettera c, in quanto l'ipotesi fatta dalla particolare disposizione in esame è quella stessa di cui all'art. 829 n. 4 (se non anche quella dell'art. 817) cod. proc. civ., e cioè che dalle parti si faccia questione – del che pure non può che conoscere d'altronde, altro giudice italiano diverso da quello della delibazione – se gli arbitri abbiano pronunciato oltre i limiti del compromesso o della clausola compromissoria, esorbitando, quindi, dai limiti della loro *potestas decidendi* (eventualmente, anche per errore provocato alle parti, e non spontaneamente compiuto: v. l'art. 817 cod. proc. civ., che è ipotesi non perfettamente coincidente con quella dell'art. 829 n. 4).

La decisione della presente causa non dipende, quindi, dalla definizione del giudizio tendente alla dichiarazione di nullità, od all'annullamento, del contratto di noleggio, perché tale giudizio non concerne l'esistenza di una delle condizioni, tassativamente previste dalla Convenzione

internazionale, in presenza delle quali, soltanto, è possibile respingere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale straniera ovvero investe della verifica delle condizioni ostative un giudice funzionalmente incompetente.

Per compiutezza, deve aggiungersi che nemmeno ricorre l'ipotesi dell'art. 6 della Convenzione medesima, secondo cui, se è stato richiesto l'annullamento, o la sospensione, della sentenza arbitrale all'autorità competente del paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza stessa è stata pronunciata, « anche l'Autorità davanti alla quale la sentenza è prodotta, può, se lo crede opportuno, soprassedere a stabilire sulla esecuzione della sentenza ».

La domanda di delibazione va, pertanto, accolta, senza che occorra soffermarsi sull'indagine se, come l'attore sostiene, ma la convenuta, come si è visto, contesta, la questione della eventuale nullità, o della sussistenza di eventuali cause di annullamento, del contratto rientrasse nell'ambito dell'accordo compromissorio e siano state in effetti devolute all'arbitro questioni siffatte.

Non merita, invece, accoglimento l'ulteriore domanda della attrice di pronunciare « condanna » della controparte al pagamento delle somme (per capitale, interessi e spese) per cui già è stata pronunciata condanna dall'arbitro. Di vero, attraverso la delibazione, la sentenza arbitrale straniera produce ogni effetto come atto giurisdizionale, acquisisce, cioè, la medesima efficacia che avrebbe avuto se fosse stata pronunciata in Italia, viene assunta in altri termini nell'ordinamento dello Stato italiano: così è secondo le norme generali sulla delibazione (art. 796 e segg. cod. proc. civ.) e la Convenzione di New York lo ribadisce, prevedendo che della sentenza arbitrale straniera viene « riconosciuta l'autorità » e ne viene « accordata l'esecuzione ». La pronuncia di « condanna » da parte di questa Corte, costituirebbe, pertanto una inutile ripetizione, oltre che una statuizione chiaramente esorbitante dall'oggetto e dallo scopo del giudizio di delibazione.

Le spese del giudizio vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della convenuta...

P.Q.M., la Corte dichiara l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza arbitrale pronunciata in Londra il 3 dicembre 1975 dall'arbitro Ralph E. Kingsley e divenuta definitiva il 18 maggio 1978, con cui la Chim-Metal s.r.l. è stata condannata al pagamento, in favore della Reinato Marino Navegacion s.a., dell'importo di dollari USA 36873.60, con gli interessi annui del nove per cento dal 1° giugno 1974, e delle spese arbitrali e legali. Condanna la Chim-Metal s.r.l. a rimborsare alla Reinato Marino Navegacion le spese del presente giudizio...

La liquidazione forfettaria, pattuita dalle parti, del compenso dovuto all'Agenzia Domeniconi dimostra che lo spedizioniere doveva anche provvedere al trasporto della merce, con mezzi propri od altrui, fino alla prevista destinazione.

La pattuizione preventiva di un compenso globale unitario costituisce un'eccezione alla regola della liquidazione delle spese sulla base dei documenti giustificativi, tipica del contratto di spedizione pura.

Pertanto l'accordo sulla liquidazione forfettaria delle spese e del compenso induce a ritenere che l'Agenzia Domeniconi si sia impegnata come spedizioniere vettore, a meno che non si provi che l'accordo rientri nell'eccezione sopra accennata.

Ma tale prova non può desumersi dal contratto stipulato dalle parti del quale, al contrario, appare chiaro come l'Union Transport abbia affidato l'incarico all'Agenzia Domeniconi, che lo accettò, di far pervenire a Baharain, via Beirut, le merci con i mezzi di trasporto ritenuti più idonei dalla Domeniconi e che per tale incarico, che comprendeva sia le operazioni di spedizioniere sia quelle del vettore, fu stabilito un compenso forfettario.

È detto, che i due bordereaux che racchiudono il contratto di cui trattasi, che l'Agenzia Domeniconi deve provvedere a far giungere le merci a Baharain via Beirut, imbarcandola « sul primo vapore utile ».

L'Agenzia Domeniconi fu quindi lasciata libera di scegliere i mezzi del trasporto (marittimo e terrestre) col solo obbligo di fare arrivare il carico a Baharain via Beirut, dietro il pagamento anticipato di una somma forfettaria comprensiva delle spese tutte e del compenso.

Quale spedizioniere vettore l'Agenzia Domeniconi è quindi tenuta a rispondere delle vicende del trasporto ed a risarcire il danno, nella misura liquidata dal Tribunale (non essendovi sul punto appello), che è la conseguenza diretta della cattiva e parziale esecuzione del contratto. — *Omissis*.

Corte d'Appello di Milano — Sezione I - 21 dicembre 1979 - *CAPIERO* Presidente - *PATRUNO* Estensore - *REINATO MARINO NAVEGACION S. A.* (avv. ti De Rienzo e Mordiglia) - *CHIM-METAL S.r.l.* (avv. ti La China e Balestra) - P.M.

Arbitrato - Riconoscimento di sentenza arbitrale straniera - Convenzione di New York 10 giugno 1958 - Requisiti di autenticazione della sentenza ai fini del riconoscimento - Assenza di norme convenzionali - Applicazione delle norme nazionali - Necessità.

Arbitrato - Riconoscimento di sentenza arbitrale straniera - Pendenza di azione di nullità o di

annullabilità del contratto - Causa ostativa del riconoscimento - Esclusione.

L'autenticità della sentenza arbitrale straniera, richiesta come requisito per ottenere il riconoscimento secondo l'art. 4, a) della Convenzione di New York 10 giugno 1958, nell'assenza di specifiche norme della Convenzione medesima sulle modalità di autenticazione dell'originale e della copia della sentenza arbitrale straniera, è accertata, in forza del principio « locus regit actum » codificato dall'art. 26 delle disposizioni generali premesse al codice civile, secondo le norme nazionali (1).

La pendenza avanti altro giudice di una azione tendente a far dichiarare la nullità ovvero l'annullabilità di un contratto relativamente al quale sia stata pronunciata una sentenza arbitrale straniera, non costituisce causa ostativa al riconoscimento di quest'ultima secondo la Convenzione di New York 10 giugno 1958 (2).

Diritto — La prima delle ragioni della opposizione alla deliberazione ha riferimento al disposto dell'art. 4 lettera a, della Convenzione internazionale alla stregua della quale va esaminata la domanda, norma secondo cui, per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale straniera in altro degli Stati contraenti, « la parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione deve produrre, contemporaneamente alla domanda, l'originale debitamente autenticato della sentenza o una copia di questo originale, con tutti i requisiti richiesti per la sua autenticità ».

Deduce la convenuta che l'attrice non ha assolto al detto onere. La norma richiamata, premette, va interpretata sicuramente nel senso che la documentazione da prodursi deve consistere o nell'originale con autenticazione « notarile » attestante che trattasi, appunto, dell'originale ovvero in una copia di cui il pubblico ufficiale attesti la conformità all'originale. Nella fattispecie, soggiunge, i lodi da deliberare sono, in realtà, due, quello in data 3 dicembre 1975, che contiene « tutte le statuizioni giurisdizionali », e quello del 18 maggio 1978, che si limita a stabilire che, a seguito dell'ordinanza del giudice statale britannico, il primo lodo era divenuto vincolante per le parti; pertanto, entrambi i doli debbono rispondere ai requisiti formali stabiliti dalla citata norma della Convenzione di New York. Orbene, rileva, quanto al lodo 18 maggio 1978, il notaio certifica, semplicemente, che la firma dell'arbitrato, peraltro opposta solamente sull'ultimo foglio del documento, è autentica; non v'è, quindi, la attestazione che trattasi di copia del lodo conforme all'originale né il documento può valere come originale, mancando la sottoscrizione dell'arbitro « su tutti i fogli o quinterni del lodo ». Quanto al lodo 3 dicembre 1975, il medesimo notaio attesta che la

(1-2) Ambedue le massime della soprariportata decisione della Corte milanese, ampiamente motivata così da non necessitare particolare commento, non risultano avere precedenti in termini.

Le precedenti decisioni che hanno tratto spunto dalla Convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere si sono limitate a dare atto che le condizioni formali per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere sono quelle fissate nell'art. 4 della Convenzione. Cfr. Cass. 20 gennaio 1977 n. 272 in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1978, 341.

Anche i numerosi commenti sulla Convenzione non trattano specificamente l'argomento delle condizioni di validità dell'autenticazione della decisione di cui si chiede il riconoscimento (sulla numerosa dottrina vedasi, nelle note, Fois, *Primi orientamenti giurisprudenziali in Italia circa l'interpretazione della Convenzione di New York sull'arbitrato*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1976, 299). Anche la seconda massima, che esclude l'influenza di una azione (autonoma) di annullamento del contratto sulla sospensione del riconoscimento della sentenza straniera, con riferimento all'art. 6 della Convenzione, non risulta avere precedenti. Italy

firma dell'arbitro apposta alla copia del documento è « la copia della firma dell'arbitro », di guisa che manca la certificazione espressa che il documento prodotto è la copia dell'originale, nella sua interezza, e non può nemmeno ravvisarsi una mera autenticazione della firma dell'arbitro. D'altra parte, la Convenzione di New York, nulla disponendo o prescrivendo circa le modalità « con cui » una copia può dirsi autentica ovvero una scrittura può riconoscersi come originale, « lascia libero spazio alle legislazioni nazionali », con la conseguenza che, nel caso concreto, dovendo gli atti prodotti « aver valore probatorio » davanti ai giudici italiani, occorre applicare i criteri che secondo l'ordinamento italiano regolano la materia.

Rileva preliminarmente la Corte, al riguardo, che, nell'assenza di specifiche norme della Convenzione internazionale sulle modalità di autenticazione dell'originale e della copia della sentenza arbitrale straniera, non possono, a tal fine, che valere le norme dello Stato in cui la sentenza medesima è stata emessa ed in cui ha, pertanto, luogo l'attività autenticatrice (dell'originale o della copia), come si desume, del resto dal principio *locus regit actum*, codificato dall'art. 26 delle disposizioni preliminari del codice civile. Altra questione è che il giudice adito per la deliberazione possa richiedere diversa, e più affidanti, autenticazioni, qualora non ritenga in concreto completamente appaganti quelle eseguite secondo la legge vigente nel luogo di redazione degli atti. Soltanto la legalizzazione dei documenti formati all'estero obbedisce — quando, come nella specie, nulla stabilisca in contrario la Convenzione internazionale — alle regole della legge nazionale del giudice adito per la deliberazione. Ma, su ciò, vale a dire sulla conformità dei documenti prodotti alle norme italiane sulla legalizzazione (Legge n. 15 del 1968), non sorge, nel caso, questione.

Fatta la superiore premessa, occorre, innanzi tutto, considerare che l'arbitro, nel suo lodo 18 maggio 1975, il quale, come è pacifico fra le parti, si limita a sanzionare la vincolatività del lodo emesso in precedenza, espressamente dà atto che il primo lodo in ordine di tempo, quello del 3 dicembre 1975, che contiene la decisione delle questioni controverse, fu « allegato in copia autentica » al secondo lodo, per farne parte integrante, quale allegato A; la autenticità della copia del lodo 3 dicembre 1975 è, pertanto, da ritenere attestata dallo stesso arbitro e la convenuta non contesta che, come l'attrice specificamente assume, ciò rientra nei poteri di certificazione dei documenti che la legge britannica riconosce agli arbitri (ed anche agli avvocati). Il lodo 18 maggio 1978 è stato, poi, prodotto in originale, come l'attrice ha precisato; la convenuta mostra di dubitarne, adducendo l'argomento che sarebbe « strano che l'arbitro si sia spossessato dell'unico originale a sue mani restando così impossibilitato in un domani a rilasciare eventuali copie a richiesta, sempre possibile, degli interessati », ma l'esame diretto del documento, in calce al quale è apposta, chiaramente, la sottoscrizione autografa dell'arbitro, posto anche in correlazione con il tenore della relativa autentica notarile (« dichiaro e certifico l'autenticità della firma R. E. Kingsley in calce al lodo definitivo qui accluso e che tale firma è vera ed è stata apposta di proprio pugno

da Ralph E. Kingsley »), non consente alcun dubbio sulla veridicità della affermazione della attrice, sì che resta travolto il riferito argomento, di per se, d'altronde, tutt'altro che determinante, della convenuta. Il notaio inglese ha autenticato — come si è ora ricordato — la sottoscrizione apposta dall'arbitro in calce al detto secondo lodo, quello in data 18 maggio 1978 così conformandosi, come l'attrice ancora una volta espressamente deduce, e la convenuta non contesta, alla prassi notarile anglosassone; inoltre, come fa rilevare la stessa attrice, ha apposto il proprio sigillo sull'intera documentazione prodotta, comprendente, fra l'altro, il lodo 18 maggio 1978 e, come allegato A dello stesso, il lodo precedente, di guisa che la documentazione suddetta appare come un corpo unico, al quale — per intero e, quindi, in ogni sua parte — si estende la garanzia espressa dalla apposizione del sigillo. Per quanto sopra — tenuto anche conto che la convenuta, la quale ha partecipato al procedimento arbitrale ed ha perfetta conoscenza della portata delle decisioni arbitrali, significativamente non afferma che il contenuto dei documenti prodotti non corrisponda, integralmente e fedelmente, a quello dei due lodi — non può non reputarsi acquisita la certezza che è autentico, intanto, il lodo 18 maggio 1978, in ogni sua parte; di conseguenza, e di riflesso, resta confermata e ribadita, ove occorra, la autenticità pure della copia del lodo 3 dicembre 1975, anche a prescindere dal tenore della autentica notarile che specificamente attiene al lodo 3 dicembre 1975 (e, particolarmente, alla sottoscrizione da parte dell'arbitro di tale lodo), la quale, tuttavia, potrebbe ragionevolmente interpretarsi, dando alle espressioni usate « attesto che il documento in copia accluso contiene una copia autentica della firma di Ralph E. Kingsley » un significato aderente alla verosimile intenzione del pubblico ufficiale; e non contrastato in maniera insuperabile dalla loro letteralità, nel senso che il notaio ha voluto attestare, così come l'attrice prospetta », che la fotocopia del lodo 3 dicembre 1975 a lui presentata contiene la fotocopia della firma dell'arbitro e che tale fotocopia è autentica, ossia è la vera copia della firma autografa dell'arbitro » (v. la memoria di replica, a f. 8).

La richiesta di sospensione del presente giudizio di deliberazione, ex art. 295 cod. proc. civ., è sorretta dalla convenuta con le argomentazioni di cui in appresso. Il contratto di noleggio — essa assume — è affetto da nullità o, quanto meno, da cause di annullabilità. La cognizione di siffatti vizi esulava, secondo la previsione della clausola compromissoria, dalla competenza arbitrale. Né d'altronde, contrariamente a quanto sostiene l'attrice, gli arbitri furono in concreto investiti della risoluzione delle questioni afferenti l'esistenza dei cennati vizi inficianti il contratto. Di ciò, al contrario, è stata investita la Autorità giudiziaria italiana, competente al riguardo. Poiché la decisione « sulla causa di nullità od annullabilità del contratto » è preminare rispetto alla presente causa di deliberazione del lodo, « in quanto questo dà per pacifica l'esistenza del contratto di noleggio e condanna essa Chim-Metal a pagare somme assertivamente dovute sulla base di questo contratto », si imporrebbe, conclude, la sospensione di questa causa sino alla definizione della prima. Non si potrebbe a tale richiesta opporre —

giunge — che il lodo « sarebbe divenuto *res judicata* e quindi intangibile »; in primo luogo, perché esso, non essendo stato deliberato, non ha « la forza del giudicato », in Italia; in secondo luogo, perché non può operare il principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, una volta accertata che le questioni di nullità, od annullabilità, del contratto, essendo « estranee all'accordo compromissorio », non erano « deducibili in arbitrato ». Del pari non vale obiettare, come fa l'attrice, che la Convenzione di New York non prevede la sospensione del procedimento di deliberazione della sentenza arbitrata in attesa della definizione di altro procedimento, ad esso pregiudiziale, la convenzione medesima « non potendo, e non volendo, occuparsi dei rapporti fra più processi pendenti davanti a più giudici di una stessa giurisdizione statale », e limitandosi essa a stabilire quando una sentenza arbitrata può essere deliberata, senza occuparsi « della forma del giudizio di deliberazione, che lascia alle leggi processuali nazionali ».

La richiesta in disamina è, ad avviso della Corte, inammissibile. L'art. 3 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 impone di riconoscere l'autorità di una sentenza arbitrata straniera, e di accordarle esecuzione, « secondo le condizioni stabilite dagli articoli seguenti », vale a dire quelle di cui agli artt. 4 e 5.

L'art. 4 — del quale si è più avanti esaminata una specifica disposizione — detta le prescrizioni attinenti alla documentazione da produrre per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrata straniera.

L'art. 5 pone le condizioni ostative per riconoscimento. Fra esse annovera, in particolare, quelle, che, in astratto, potrebbero interessare nella fattispecie, prevedute alla lettera a, c. ed e, del paragrafo I, secondo cui il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza debbono avere « respinti » se la parte contro cui deve essere fatta valere eccepisce e prova: « che le parti che hanno stipulato » l'accordo compromissorio « erano, per la loro legge, incapaci, o che la detta convenzione non è valida secondo la legge alla quale si riferisce o, in mancanza di una indicazione in proposito, secondo la legge del paese dove è stata pronunciata la sentenza » (lettera a); « che la sentenza riguarda una controversia non indicata nel compromesso o che non rientra nei termini della clausola compromissoria o che alcuni punti superavano i limiti del compromesso » (lettera c): in tal caso, tuttavia, « se i punti della sentenza che hanno deciso questioni che potevano essere sottoposte ad un arbitrato possono essere dissociati da quelli che hanno deciso questioni che non potevano essere sottoposte ad un arbitrato, i primi possono essere riconosciuti ed eseguiti »; « che la sentenza non è ancora passata in giudicato o è stata annullata o sospesa da una autorità competente del paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza è stata pronunciata » (lettera e).

Le altre condizioni ostative previste dall'articolo in disamina non possono, neppure in astratto, avere rilievo ai fini della decisione della presente causa.

Ora, della eventuale sussistenza della condizione ostativa di cui alla lettera a non può conoscere un giudice italiano diverso da quello che è competente per la deliberazione. Non può quindi ravvisarsi un

rapporto di pregiudizialità fra la causa instaurata davanti al Tribunale e la presente causa; diversamente opinando, si vincolerebbe il principio della competenza funzionale di questa Corte in tema di deliberazione, come esattamente avverte l'attrice. Ed è appena il caso di rilevare come la Chim Metal non abbia invertito questo Collegio — unicamente competente, come si è visto, al riguardo — della soluzione della questione se il contratto, e quindi, anche, la clausola compromissoria in esso contenuta, sia affetto da nullità secondo la previsione della lettera a, paragrafo I, dell'art. 5 della Convenzione di New York.

Il giudizio instaurato davanti al Tribunale, e tendente a far dichiarare la nullità del contratto ovvero all'annullamento del medesimo, non attiene, peraltro, né alla esistenza della condizione ostativa di cui alla lettera e né alla esistenza della condizione ostantiva di cui alla lettera a (a parte le considerazioni che si faranno a proposito della competenza).

Non attiene, evidentemente, alla esistenza di quella di cui alla lettera e, perché il cennato giudizio non tende a far accertare — dal giudice britannico o dal giudice italiano: ma anche siffatta questione, se proposta al giudice italiano, non può che rientrare nella competenza funzionale dello stesso giudice della deliberazione che la sentenza arbitrata non è ancora passata in giudicato secondo la legge britannica né ad ottenere — dal giudice britannico, fornito al riguardo di esclusiva competenza giurisdizionale — l'annullamento o la sospensione della sentenza suddetta. Ma nemmeno attiene alla esistenza della condizione ostantiva di cui alla lettera c, in quanto l'ipotesi fatta dalla particolare disposizione in esame è quella stessa di cui all'art. 829 n. 4 (se non anche quella dell'art. 817) cod. proc. civ., e cioè che dalle parti si faccia questione — del che pure non può che conoscere d'altronde, altro giudice italiano diverso da quello della deliberazione — se gli arbitri abbiano pronunciato oltre i limiti del compromesso o della clausola compromissoria, esorbitando, quindi, da limiti della loro *potestas decidendi* (eventualmente, anche per errore provocato dalle parti, e non spontaneamente compiuto: v. l'art. 817 cod. proc. civ., che è ipotesi non perfettamente coincidente con quella dell'art. 829 n. 4).

La decisione della presente causa non dipende, quindi, dalla definizione del giudizio tendente alla dichiarazione di nullità, od all'annullamento, del contratto di noleggio, perché tale giudizio non concerne l'esistenza di una delle condizioni, tassativamente previste dalla Convenzione internazionale, in presenza delle quali, soltanto, è possibile respingere il riconoscimento e la esecuzione della sentenza arbitrata straniera ovvero investe della verifica delle condizioni ostative un giudice funzionalmente incompetente.

Per compiutezza, deve aggiungersi che nemmeno ricorre l'ipotesi dell'art. 6 della Convenzione medesima, secondo cui, se è stato richiesto l'annullamento, o la sospensione, della sentenza arbitrata all'autorità competente del paese nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza stessa è stata pronunciata, « anche l'Autorità davanti alla quale la sentenza è prodotta, può, se lo crede opportuno, soprassedere a stabilire sulla esecuzione della sentenza ».

La domanda di deliberazione va, pertanto, accolta, senza che occorra soffermarsi sull'indagine se, come

l'attore sostiene, ma la convenuta, come si è visto, contesta, la questione della eventuale nullità, o della sussistenza di eventuali cause di annullamento, del contratto rientrasse nell'ambito dell'accordo compromissorio e sono state in effetti devolute all'arbitro questioni siffatte.

Non merita, invece, accoglimento l'ulteriore controparte al pagamento delle somme (per capitoli, interessi e spese) per cui già è stata pronunciata condanna dall'arbitro. Di vero, attraverso la delibazione, la sentenza arbitrale straniera produce ogni effetto come atto giurisdizionale, acquisisce, cioè la medesima efficacia che avrebbe avuto se fosse stata pronunciata condanna dall'arbitro. Di vero, attraverso la delibazione, la sentenza arbitrale straniera produce ogni effetto come atto giurisdizionale, acquisisce, cioè, la medesima efficacia che avrebbe avuto se fosse stata pronunciata in Italia, viene assunta in altri termini nell'ordinamento dello Stato Italiano: così è secondo le norme generali sulla delibazione (art. 796 e segg. cod. proc. civ.) e la Convenzione di New York lo ribadisce, prevedendo che della sentenza arbitrale straniera viene « riconosciuta l'autorità » e ne viene « accordata l'esecuzione ». La pronuncia di « condanna » da parte di questa Corte, costituirebbe, pertanto una inutile ripetizione, oltre che una statuizione chiaramente esorbitante dall'oggetto e dallo scopo del giudizio di delibazione. — *Omissis*.

Corte d'Appello di Rennes — Sezioni unite - 18 dicembre 1979 - CARON *Primo Presidente* - BESSY *Estensore* - REROLLE P.M. - CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIONE - AVV. C.

Avvocati - Francia - Deontologia forense - Iscrizione all'ordine - Regolamento interno dell'ordine locale - Disposizione regolamentare proibente l'azione contro un collega del medesimo ordine - Inefficacia.

Avvocati - Francia - Deontologia forense - Regolamento interno dell'ordine locale - Norma che sottopone ad autorizzazione l'azione contro un collega o familiari di iscritto ad altro ordine - Efficacia.

È inopponibile all'avvocato appartenente al medesimo Ordine locale la disposizione del regolamento interno di tale ordine che stabilisce che l'avvocato non può agire contro un collega appartenente allo stesso Ordine salvo accordo espresso del collega medesimo o del Presidente dell'Ordine, sottoponendo (tale norma) la libertà di azione alla sola volontà della controparte (1).

Dovrà comunque ottenersi l'autorizzazione dal detto Presidente per agire contro la moglie ed i figli di un collega appartenente ad un altro Ordine (2).

(1-2) La futura libertà di stabilimento per le libere professioni nell'ambito delle Comunità Europee comporta la necessità di conoscere usi e costumi di casa altrui se non si vuol fare la figura di provinciali!

La deontologia forense, ad esempio, comporta in Francia regole (scritte, al contrario di quanto avviene in Italia: ma si veda quanto, brevemente, ricorda LEGA, *Le libere professioni intellettuali*, Milano, 1974, 86 ss.) che concernono direttamente rapporti fra colleghi (dello stesso ordine e/di ordine diverso) regole, di cui la decisione soprariportata dà un interessante esempio in relazione ai limiti del professionista nell'azione contro il collega.

Appare evidente che la rigida regola corporativa che vuol

La Cour. — Considérant que Me C..., avocat au barreau de L..., a régulièrement en la forme déféré à la Cour la décision du Conseil de l'Ordre du 5 juin 1979 et notifiée le 13 juillet, rejetant sa réclamation contre les deux premiers alinéas de l'art. 37 du règlement intérieur, qu'il estime léser ses intérêts professionnels; que ces dispositions sont ainsi libellées « *L'avocat ne peut plaider contre un confrère appartenant au barreau de L... sauf avec l'accord exprès de ce confrère et du bâtonnier. Il devra obtenir l'autorisation du bâtonnier, pour plaider contre l'épouse ou les enfants d'un confrère appartenant à un autre barreau.* »

Considérant que la décision a estimé que l'article critiqué n'était que la traduction réglementaire des dispositions des art. 21 et 17 alinéa 3 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, et que ce texte loin de léser les intérêts professionnels de l'auteur de la réclamation « *permet au contraire de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité, sur lesquels repose la profession, et permet au Conseil de l'Ordre d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire.* »

Considérant que dans son recours, Me C... taxait d'illégal et contraire aux arts. 5 et 7 de la loi du 31 décembre 1971 la restriction à l'exercice de la profession, le libre choix de l'avocat par le client ne pouvait être limité par le règlement intérieur d'un barreau.

Considérant que M. le procureur général dans ses réquisitions du 18 octobre 1979, après avoir observé que l'autorisation du bâtonnier, exigence légitime, n'avait pas besoin d'être complétée par celle du confrère intéressé impliquant une démarche insolite, conclut en conséquence à la recevabilité du recours mais seulement en ce qui concerne le premier alinéa de l'art. 37, à l'inopposabilité à Me C... des mots « *de ce confrère* » et figurant audit alinéa dans le membre de phrase « *sauf avec l'accord exprès de ce confrère et du bâtonnier* » au rejet de toutes autres demandes et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Considérant que l'Ordre des avocats soutient que le caractère d'ordre public des art. 5 et 7 du décret: 72-468 du 9 juin 1972 impose d'en limiter strictement la portée, alors que certaines interventions sont interdites à l'avocat (art. 64 à 68 inclus et 84 dudit décret) et que les règles de confraternité et de dignité justifient les dispositions de l'article litigieux que d'ailleurs des dispositions similaires ont été prises par d'autres barreaux; qu'il observe que la notion de libre choix de l'avocat par son client avancée par le réclamant n'est inscrite nulle part dans la réglementation de la profession et qu'elle est spécifique

controllare, se non escludere, la lite fra colleghi ha trovato una attenuazione nella decisione giudiziaria dato che limitava la libertà di azione sottoponendola alla libera disponibilità della controparte: tuttavia la decisione, nella sua articolata motivazione non esclude che tale diritto possa rimanere sottoposto alla autorizzazione del Presidente dell'Ordine locale.

Ci riserviamo di pubblicare ulteriori decisioni che illustrino aspetti particolari dell'attività professionale in altri Stati membri della C.E.E., particolarmente allorquando tali aspetti possono costituire una disuguaglianza rispetto all'ordinamento italiano.